

11/01/2013
N. 1450
N. 2045
6059/2012

Proc. n. 6059-1/2012 R.G.

Il Giudice

LETTO il ricorso, presentato dalla M [] S.p.A., in persona del legale rappresentante, per la dichiarazione di inefficacia ex artt. 675, 678 e 669 novies c.p.c. del sequestro conservativo - disposto dal Tribunale di Nola in data 3/4 gennaio 2013 a favore della Banca Popolare Vesuviana soc. coop - di 40.000 azioni della società ricorrente, intestate alla sig.ra A [] A []

LETTA la comparsa di costituzione della resistente, BANCA POPOLARE VESUVIANA SOC. COOPERATIVA;

LETTE le comparse di intervento dei sig.ri A [] A [] e D [] R [] ;

LETTE le note autorizzate presentate da tutte le parti;

LETTO l'art. 669 novies, comma 2, c.p.c.

ha emesso la seguente

SENTENZA FATTO e DIRITTO

La M [] S.p.A. chiede dichiararsi l'inefficacia del sequestro conservativo di proprie azioni concesso ex art. 2905, comma 2 c.c. dal Tribunale di Nola, in sede di reclamo cautelare, con ordinanza del 3/4 gennaio 2013 a favore della resistente Banca Popolare Vesuviana soc. coop. contro A [] A [] e R [] D [], rispettivamente cessionaria e cedente dei detti titoli azionari. Sostiene la ricorrente che il detto sequestro abbia perso efficacia perché non eseguito nel termine perentorio di 30 giorni di cui all'art. 675 c.p.c., in quanto notificato solo alla sig.ra A [] A [] e non anche alla società ricorrente, né eseguito con le formalità di cui agli artt. 678 e 543 c.p.c., ed in particolare, mediante apprensione del documento da parte dell'Ufficiale giudiziario, annotazione del vincolo sul titolo ed iscrizione sul libro dei soci.

Si costituisce in giudizio la Banca resistente eccependo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, e comunque, contestando l'asserita mancata notifica alla società ricorrente del detto sequestro, sostenendo poi che l'esecuzione del sequestro conservativo di azioni avviene con le modalità del pignoramento di beni mobili ex artt. 518 e 520 c.p.c., anziché con quelle del pignoramento presso terzi, e che comunque il sequestro abbia avuto un principio di esecuzione nei termini di cui all'art. 675 c.p.c., concludendo per il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ed al pagamento delle spese di lite.

9

Si costituiscono in giudizio anche A [] A [] e D [] R [], associandosi alla richiesta della ricorrente di dichiarazione di inefficacia del sequestro.

Tutte le parti hanno depositato note autorizzate dal Tribunale.

Il ricorso va rigettato.

Il sequestro conservativo di azioni si esegue, con effetto nei confronti della società emittente e del debitore sequestrato, ai sensi dell'art. 678 c.p.c., con le modalità del pignoramento presso il debitore ex art. 518 c.p.c., e dunque, mediante semplice notifica dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. alla società ed al debitore sequestrato.

Nella specie, la notifica alla società, alla sig.ra A [] ed al cedente le azioni, sig. R [] D [], è avvenuta - come risulta provato da parte resistente (cfr. doc. n. 4 produzione parte resistente) - in data 8 gennaio 2013, e dunque nei termini di cui all'art. 675 c.p.c..

Con riguardo alla società emittente va poi evidenziato che essa non può dolersi della mancata esecuzione di attività, successive alla notifica del sequestro, che rientrano nella responsabilità dei propri organi sociali.

Infatti, il combinato disposto degli artt. 1997, 2024 e 2022, comma 3, c.c. stabilisce espressamente sia che il sequestro di un diritto menzionato in un titolo di credito non ha effetto nei confronti dell'emittente se non si attua sul titolo, sia che tale attuazione avviene mediante annotazione, sotto la cura e responsabilità della società emittente (cfr. Trib Padova, 26 aprile 2004, secondo cui *"l'annotazione del provvedimento di sequestro giudiziario di titoli azionari è una formalità necessaria per l'esecuzione della cautela al fine di perfezionarne l'opponibilità nei confronti della società e, pertanto, la sua omissione costituisce una grave irregolarità rilevante ai sensi dell'art. 2409 c.c."*).

Le dette annotazioni sul titolo e sul libro soci servono, tuttavia, solo affinché la società emittente possa rendere opponibili il vincolo a terzi cessionari non legittimati nei modi previsti dalla legge (cfr., Cass. civ., Sez. III, 28/02/2007, n. 4653, in Giur. It., 2008, 1, 167, secondo cui, ai soli effetti dell'opponibilità del vincolo a terzi, è richiesto il rispetto delle formalità di cui all'art. 1997 c.c.; Cass. civ., Sez. I, 15/03/2001, n. 3747, secondo cui *"il sequestro conservativo del diritto incorporato in un titolo di credito va eseguito sul titolo stesso, pena l'inopponibilità del vincolo ai terzi cessionari; tra le parti il vincolo conseguente al sequestro mantiene invece piena validità, con la conseguenza che il debitore sequestrato non può addurre la mancata attuazione sul titolo quale elemento idoneo a provocare una pronuncia di nullità o di inefficacia del sequestro ex art. 675 c.p.c."*).

E nella specie, non può ritenersi che il creditore sequestrante possa essere equiparato a terzi cessionari.

In conclusione, il ricorso proposto dalla società e dagli interventori va rigettato essendo il sequestro stato regolarmente eseguito nei loro confronti, nei termini di cui all'art. 675 c.p.c. (cfr. doc. n. 4 produzione parte resistente), con le modalità dell'art. 513 e ss... c.p.c.

Va rigettata anche la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte resistente in assenza di prova del danno subito.

Vanno conseguentemente condannati, in virtù della soccombenza reciproca, parte ricorrente nonché gli interventori autonomi ciascuno al pagamento a favore della Banca resistente dei tre quarti delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi € 2.100,00, oltre accessori, compensandosi il residuo tra tutte le parti.

P.Q.M.

Letti gli artt. 675, 678, 669 novies c.p.c.

1) rigetta il ricorso;

2) rigetta la domanda della resistente di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;

3) condanna parte ricorrente nonché gli interventori autonomi ciascuno al pagamento a favore della Banca resistente dei tre quarti delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi € 2.100,00, oltre accessori, compensandosi il residuo tra tutte le parti.

Si comunichi.

Nola, 14 maggio 2013

Il Giudice

Dott.ssa Giuseppa D'Inverno
Giuseppa D'Inverno

TRIBUNALE DI NOLA

Deposito: 15 MAG 2013

Il Funzionario di Cancelleria

Margherita Benedetto

Margherita Benedetto